

INTERPELLO - 2021 -

AGENZIA ENTRATE: GESTIONE INTERPELLI CHE NECESSITANO DI ACCERTAMENTI TECNICI

01. NOZIONE

L'AE con **circolare 31/E**, pubblicata il **23 dicembre 2020**, ha affrontato la "*Gestione degli interpelli che coinvolgono anche questioni tecniche di competenza di altre Amministrazioni e determinazione dei termini per l'effettuazione dei controlli sui crediti agevolativi (o su taluni crediti o sul credito ricerca e sviluppo)*".

L'AE specifica che si tratta di istanze con fattispecie pluridisciplinare la cui trattazione, relativamente ai profili extratributari, è rimessa ad altre Amministrazioni titolari delle competenze in materia.

In particolare le istanze sottoposte all'Agenzia riguardano prevalentemente la definizione di attività ammissibili tra quelle di:

ricerca e sviluppo	articolo 3 del DL 23 dicembre 2013, n. 145;
ricerca, sviluppo, innovazione e design	articolo 1, commi da 198 a 209, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

L'AE, nella circolare detta fornisce indicazioni anche sul termine di decadenza dell'attività di accertamento e sulla nozione di credito inesistente.

02. ISTANZE CON RILEVANZA PLURIDISCIPLINARE

Per quanto riguarda le istanze riconducibili al citato articolo 3 DL 145/2013 è stato specificato che gli accertamenti di natura tecnica sono di competenza del MISE, in tal caso la stessa AE si incarica di acquisire il preventivo parere del Ministero. Con successiva circolare, sempre con riferimento al predetto credito d'imposta, l'AE ha specificato che il

soggetto interessato poteva acquisire autonomamente il parere del MISE senza necessità di interpello all'Agenzia entrate.

In materia si è giunti, con la circolare 9/E del 2016 ad illustrare la volontà del legislatore **di escludere** dall'area dell'interpello tutte quelle ipotesi che *sono caratterizzate dalla necessità di espletare attività istituzionalmente di competenza di altre amministrazioni, enti o soggetti diversi dall'Agenzia delle Entrate che presuppongono specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale*. Nello stesso documento, però, in tema di **interpello qualificatorio** ha fatta salva la possibilità di raggiungere specifici accordi tra gli interlocutori istituzionali a fronte dei quali rimane l'Agenzia ad attivarsi al posto del contribuente per ottenere il preliminare parere tecnico.

Proprio per i ripetuti interventi in materia l'AE ha ritenuto di rimodulare, con questa circolare le modalità di gestione delle istanze di interpello in materia.

03. GESTIONE DELLE ISTANZE CHE NECESSITANO DI PARERE TECNICO

Alla luce delle considerazioni espresse:

le istanze aventi ad oggetto esclusivamente la riconducibilità di una determinata attività nell'ambito applicativo della disciplina agevolativa **sono fuori dal campo di applicazione della disciplina degli interpelli**;

le istanze riguardanti sia l'ammissibilità dell'attività al beneficio sia le questioni aventi carattere fiscale **richiedono la preventiva allegazione del parere del competente organo in ordine all'inquadramento tecnico** dell'attività espletata; in caso contrario la risposta verterà solo sull'esame del quesito a carattere fiscale;

le istanze esclusivamente su questioni di carattere fiscale **saranno elaborate secondo le ordinarie modalità**, ferma restando che, in assenza di un parere tecnico, la risposta fornita assumerà acriticamente gli elementi rappresentati dal contribuente in ordine ai profili di carattere tecnico.

Quanto esposto riguarda i seguenti profili agevolativi:

spese relative al *bonus* ricerca e sviluppo (art. 3 del DL 145/2013);

il credito di imposta per investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati (L.

232/2016 Allegato A) e in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (L. 232/20156 Allegato B);
il credito d'imposta formazione e 4.0 (art. 1 co. 46 - 56 della L. 2015/2017);
il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 1 co. 98 - 108 della L. 208/2015);
gli incentivi agli investimenti in <i>start up</i> innovative anche operanti con strumenti diversi dal credito d'imposta (art. 29 del DL 179/2012);
il credito d'imposta per le attività di consulenza relativa al processo di quotazione delle PMI (art. 1 co. 89 - 92 della L. 205/2017).

04. DECORRENZA DEGLI EFFETTI

Le indicazioni si renderanno applicabili alle istanze presentate a partire dalla data di pubblicazione del documento di prassi (**23 dicembre 2020**), dovendosi ritenere superati, al riguardo, i chiarimenti precedentemente forniti dalla stessa Agenzia in relazione alla gestione delle istanze di interpello aventi ad oggetto il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo di cui al citato articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145.

05. TERMINI PER IL CONTROLLO DEI CREDITI D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

In materia le disposizioni di attuazione della disciplina sono contenute nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 maggio 2015, che, tra l'altro, prevede che: *«l'Agenzia delle entrate effettua controlli finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio, la conformità delle attività e dei costi di ricerca e sviluppo effettuati a quanto previsto dal presente decreto»*.

L'AE precisa che se a seguito dei i controlli sia accertato che le attività/spese sostenute **non siano ammissibili al credito d'imposta** ricerca e sviluppo si configura un'ipotesi di utilizzo di un **credito «inesistente»** per carenza totale o parziale del presupposto costitutivo ed il relativo atto di recupero dovrà essere notificato **entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo in compensazione**, non

rilevando ai fini della violazione sopra richiamata la mera esposizione del credito in dichiarazione annuale.

Nelle ipotesi di contestazione di crediti inesistenti trova **applicazione la sanzione** di cui **all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997** secondo cui «Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione ***dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi***. Per le sanzioni previste nel presente comma, **in nessun caso si applica la definizione agevolata**.

Il contribuente può beneficiare della riduzione delle sanzioni mediante il ravvedimento, **anche successivamente alla constatazione della violazione, ma comunque prima che sia stato notificato l'atto di recupero**.

I competenti Uffici, in ragione delle **«circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione»**, potranno applicare la predetta sanzione riducendo **sino la stessa alla metà del minimo edittale**, ai sensi del comma 4 all'articolo 7 del decreto legislativo n. 472 del 1997.